

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI FINE CICLO (delibere del Collegio dei Docenti del 13-12-2021)

La legge 107/2015 ha previsto alcuni decreti attuativi, tra cui uno esplicitamente riferito al tema della valutazione: il Decreto legislativo 62/2017.

Il Collegio dei docenti, per determinare la valutazione periodica e finale degli allievi, ha stabilito, alla luce delle indicazioni della nuova normativa, le seguenti procedure:

- 1. ANALISI COMPLESSIVA DELLE SITUAZIONI**
- 2. INTERVENTI DI RECUPERO**
- 3. CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI FINE CICLO**

1. ANALISI COMPLESSIVA DELLE SITUAZIONI

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) e ai criteri di valutazione degli apprendimenti, stabiliti dal Collegio dei Docenti.

Ai fini della valutazione periodica e finale e in base a tali criteri, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone:

- **la situazione di partenza, tenendo conto di:**
 - situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
 - condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- **l'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:**
 - della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - del miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
 - di eventuali problematiche personali e/o socio-familiari, che possano aver determinato un temporaneo impedimento all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione del consiglio di classe viene quindi effettuata in base a:

- progressi rispetto all'anno scolastico precedente o al primo periodo
- volontà dimostrata nel recupero delle lacune
- atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità offerte
- atteggiamento corretto durante le attività, anche in caso di problematiche socio-familiari
- capacità o predisposizione verso le discipline
- andamento scolastico dell'allievo nelle attività dei laboratori e degli eventuali recuperi

Per ciascuna disciplina si considera

- insufficienza corrispondente a "5" la parziale acquisizione dei livelli di apprendimento
- insufficienza corrispondente a "4" la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento

con riferimento ai criteri di valutazione dell'Istituto.

Si terranno in particolare conto i casi di DSA, di allievi con un piano didattico personalizzato o di altre situazioni di disagio.

La valutazione degli alunni non di madrelingua italiana terrà conto delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale.

2. INTERVENTI DI RECUPERO

L'Istituto, ai sensi della normativa vigente e in particolare del Dlgs. 62/2017, art. 6, c.3 ("Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento") per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno, ai fini di un miglioramento dei livelli di apprendimento, mette in atto una o più specifiche strategie per il recupero delle carenze degli allievi, a seconda delle situazioni:

- corsi di recupero con tutoraggio di docenti interni
 - Italiano
 - Matematica
 - Inglese
- corsi di alfabetizzazione per gli studenti di origine non italiana
 - corsi di prima comunicazione
 - corsi di potenziamento
- tutoraggi
 - interni (con altri allievi)
 - con tutor dell'apprendimento
 - con personale esterno
 - con docenti interni per allievi con DSA
- indicazioni personalizzate con attività per sviluppare il metodo di studio: es. elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio, ecc
- recupero in itinere
- inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento
- inserimento nel progetto Estate amica (dopo la valutazione dello scrutinio finale, nei mesi estivi), in collaborazione con il Comune di Rapallo.

3. CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI FINE CICLO

Nello scrutinio finale, in base alle valutazioni dei docenti, degli interventi messi in atto, della risposta da parte degli allievi coinvolti, si possono verificare tre situazioni:

- A. ammissione alla classe successiva;
- B. ammissione alla classe successiva con lacune in alcune discipline;
- C. non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo

A. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione si realizza quando i livelli di apprendimento risultano raggiunti, con valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline.

B. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON LACUNE IN ALCUNE DISCIPLINE

Nel caso di parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio di Classe procede all'ammissione alla classe successiva qualora il quadro complessivo riveli carenze che non ostino alla prosecuzione del percorso.

Si considerano le insufficienze pari a penalità più o meno rilevanti (votazione 5 in una disciplina = una penalità; votazione 4 in una disciplina=2 penalità).

In particolare:

- In presenza di un numero massimo di 4 penalità e cioè con:
 - 4 insufficienze con parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in 4 materie (4 valutazioni con voto "5") oppure
 - 2 insufficienze con mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 2 materie (2 valutazioni con voto "4") oppure

- una insufficienza con mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una materia e due insufficienze con parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in due materie (1 valutazione con voto “4” e due valutazioni con voto “5”),

il Consiglio di Classe, all’unanimità o a maggioranza, per voto di Consiglio può decidere di ammettere l’allievo alla classe successiva in presenza di una o più delle seguenti motivazioni:

- Progressi significativi compiuti dall’allunno rispetto alla situazione di partenza
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente
- Atteggiamento collaborativo dell’allunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa
- Partecipazione adeguata alle attività curriculari ed extracurriculari proposte dalla scuola.

In caso di ammissione alla classe successiva, nella scheda di valutazione (pagella) compariranno le insufficienze nelle discipline con lacune non ancora colmate. Ai genitori e all’allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo mese di scuola dell’anno scolastico successivo saranno verificate le conoscenze e abilità di base oggetto dell’intervento di recupero estivo da parte dell’allievo.

Tale verifica sarà oggetto della prima valutazione del nuovo anno scolastico; il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno precedente costituisce un’aggravante per la NON ammissione all’anno successivo, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.

C. NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La non ammissione può avvenire :

- A. in caso di non validazione dell’anno, ai sensi del Dlgs 62/2017, art.5, c.1 (“Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato”), anche nel caso previsto dal successivo c.3. In caso di non validazione dell’anno, non si procede allo scrutinio dell’allievo, che non viene ammesso alla classe successiva. Nel corso dell’anno scolastico l’Istituto monitora la frequenza degli allievi, avvisando le famiglie (o i tutori, nei casi previsti) e segnalando, nei casi più gravi e/o reiterati, la situazione alle Autorità competenti.
- B. in caso di provvedimento disciplinare con periodo di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
- C. nel caso previsto dal Dlgs 62/2017, art.6, c.2, “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.

La non ammissione nel caso C si concepisce come evento eccezionale e

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati produttivi per indisponibilità, disinteresse, disimpegno e/o demotivazione dell’allievo;
- quando la mancanza di prerequisiti sia tale da compromettere la possibilità di affrontare con successo la prosecuzione del percorso e il passaggio alla classe successiva.

I Consigli di classe avendo attentamente considerato e valutato le situazioni degli allievi in situazioni di gravità in base alle procedure di cui ai punti 1 e 2 (analisi complessiva delle situazioni e interventi di recupero) **procedono alla NON AMMISSIONE** degli allievi alla classe successiva quando si verificassero una o più delle seguenti condizioni, che pregiudicano il successo nel percorso futuro e/o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza, essendo stato disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento, previsto nelle Nuove indicazioni nazionali:

- a. l'assenza o le gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche);
- b. le gravi carenze o l'assenza di processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alle conoscenze, al procedimento e/o all'esecuzione, all'esposizione e allo svolgimento dei compiti assegnati;
- c. il non ottenimento di risultati di miglioramento da parte dell'alunno, con lacune evidenziate già nella prima parte dell'anno, pur avendo ricevuto indicazioni e proposte per migliorare il livello degli apprendimenti, con l'organizzazione di percorsi didattici mirati e personalizzati;
- d. il rifiuto sistematico da parte dell'alunno di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e/o il non aver approfittato degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo (ad es. corsi di recupero, tutoraggio, altro).
- e. la complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici previsti dalle Nuove indicazioni nazionali.

MOTIVAZIONI

La non ammissione, in ogni caso, viene deliberata dal consiglio di classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto di una o più delle seguenti motivazioni:

- carenze nelle abilità fondamentali: letto-scrittura, calcolo, logico- matematiche
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- inadeguato livello di maturazione del processo di apprendimento;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi o mancati interesse e partecipazione alle lezioni;
- mancato impegno e/o di attenzione in classe;
- mancato o saltuario impegno nel lavoro domestico;
- sistematico rifiuto nel seguire le indicazioni proposte dai docenti per il miglioramento;
- lacune del precedente anno scolastico non colmate all'inizio del corrente anno (solo seconde e terze);
- mancato miglioramento rispetto al primo periodo dell'anno scolastico;
- inesistente o inefficace metodo di studio;
- mancata o inefficace frequenza dei corsi di recupero o degli altri interventi di supporto messi in atto dall'Istituto;
- rifiuto degli interventi di supporto proposti dalla scuola, senza un'efficace alternativa individuata dalla famiglia.

Per una più sicura e consapevole maturazione dell'allievo si ritiene quindi opportuna la ripetizione della classe corrente, in considerazione del fatto che:

I. (PER IL SOLO PASSAGGIO ALLA CLASSE SECONDA)

- i contenuti disciplinari della classe prima della Secondaria di primo grado sono una ripresa sostanziale ed un consolidamento dei contenuti svolti nella Primaria;
- il passaggio al successivo segmento formativo richiede un salto cognitivo particolarmente significativo e il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento e il percorso dell'allievo.

II. (PER IL SOLO PASSAGGIO ALLA CLASSE TERZA)

- In considerazione del fatto che la mancanza o la carenza dei contenuti disciplinari e la mancanza di abilità e di competenze di base, rilevate in sede di scrutinio, impediscono di affrontare l'ultimo anno del ciclo con strumenti adeguati al successo formativo dell'allievo;
- In considerazione del fatto che le mancanze nella preparazione di base e le insufficienze più gravi, rilevate in sede di scrutinio, riguardano discipline che saranno oggetto di valutazione nelle prove scritte dell'esame di fine ciclo (Italiano, Matematica, Inglese e Seconda lingua comunitaria) e le cui votazioni concorreranno in buona percentuale alla definizione del voto definitivo dell'esame.

III. (PER LA SOLA AMMISSIONE ALL'ESAME DI FINE CICLO)

- In considerazione del fatto che le mancanze nella preparazione di base e le insufficienze più gravi, rilevate in sede di scrutinio, riguardano discipline che saranno oggetto di valutazione nelle prove scritte dell'esame di fine ciclo (Italiano, Matematica, Inglese e Seconda lingua comunitaria) e le cui votazioni concorreranno in buona percentuale alla definizione del voto definitivo dell'esame.

In caso di non ammissione alla classe successiva, si presume che la permanenza nello stesso livello di classe possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà migliorando il suo percorso di apprendimento. Per i casi II. e III. costituisce un'aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.

CRITERI

Il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo (Dlgs 62/2017 e C.M. 1865/17) nella scuola secondaria di primo grado.

Tenuto conto delle situazioni e delle motivazioni sopra indicate i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'esame di fine ciclo qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, **nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.**

La non ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata in presenza dei seguenti criteri:

- con la presenza di un numero complessivo di insufficienze uguale o superiore a 5 penalità (vedasi definizione al precedente punto 3-B); in particolare:
 - dalla presenza di insufficienze con voto 5 in almeno 5 discipline oggetto di valutazione curricolare, oppure
 - dalla presenza di insufficienze con voto 4 in almeno 3 discipline oggetto di valutazione curricolare, oppure
 - dalla presenza di un numero di insufficienze con voto 5 e con voto 4 in svariate discipline oggetto di valutazione curricolare, per un totale uguale o superiore alle 5 penalità.

Il Consiglio di classe si riserva di prevedere deroghe ai criteri citati per eventuali ammissioni con lacune in situazioni eccezionali, particolarmente delicate e/o rilevanti (es.: segnalazioni dei Servizi sociali, casi precedenti di non ammissione, ecc).